



Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina

Ex Provincia Regionale di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 7 DEL 08.03.2020

Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CONTENUTE NEL DPCM 4 MARZO 2020, NEL DPCM 8 MARZO 2020 e ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N. 3 E N. 4 DELL'8 MARZO 2020.-

IL SINDACO

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19” pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020) ;
- Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Visto il DPCM dell'8 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Attesa la necessità e l'urgenza di impartire disposizioni organizzative per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale in virtù ed esecuzione dei citati provvedimenti statali e regionali;
- Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

CONSIDERATO CHE

- nel summenzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 erano stati individuati i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

- successivamente con D.P.C.M. dell'08/03/2020 sono state introdotte all'art. 1 ulteriori Misure urgenti di contenimento del contagio nell'intera regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
- alla luce di tali misure che, tra l'altro, hanno imposto restrizioni agli spostamenti in entrata e in uscita dai summenzionati territori, determinando innumerevoli rientri improvvisi e incontrollati nei territori di residenza siciliani, il Presidente della Regione Sicilia ha adottato le ordinanze nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020 al fine di assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
- alla luce del combinato disposto di cui alla precedente ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 26.02.2020 e del rinvio dinamico ai fini dell'obbligo della dichiarazione di provenienza e della permanenza in isolamento all'elenco delle zone a rischio epidemiologico che, oggi, deve intendersi non limitato ai soli comuni di all. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in virtù dell'Ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Sicilia, ma esteso alla regione e alle province individuate dal DOCM dell'8 marzo 2020, per cui :*"Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza"*;
- con ordinanza integrativa n. 4 dell'8.03.2020 il superiore obbligo è stato esteso, alla luce dei provvedimenti nazionali, alle province di **Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli**;

ORDINA

- **CHE** tutti i cittadini e/o turisti che entrano nel territorio Comunale e provenienti e/o transitati in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, **nonchè nei territori della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia sono obbligati a comunicare tale circostanza** al Comune di San Salvatore di Fitalia, all'autorità sanitaria mediante registrazione nel sistema di monitoraggio della Regione Sicilia (https://www.costruiredisalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php), nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere reperibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. E', comunque, fatta salva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, per coloro che giungono nel territorio comunale per ragioni temporanee e/o lavorative, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione, nel rispetto di tutte le precauzioni previste dal protocollo del Ministero della Salute;
- **CHE** i concessionari di servizi di trasporto operanti nel territorio comunale acquisiscano e mettano a disposizione del Comune i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità **nonchè** dai territori della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana ivi i compresi i viaggi con scali intermedi e/o comunque provenienti da territori nazionali e internazionali diversi da quelli sopra indicati.

ORDINA

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.2 D.P.C.M. 8.03.2020 e dall'ordinanza del Presidente della Regione n. 3 e n. 4 dell'8 marzo 2020

LA CHIUSURA

fino al 3 APRILE 2020, salvo ulteriori proroghe,

- La sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali dalla data dell'8/3/2020 fino al 3/04/2020, eccetto che per gli uffici dell'anagrafe, dello Stato Civile e del Dipartimento Servizi alla persona, solo per questioni urgenti ed indifferibili. I Responsabili dei servizi valuteranno l'opportunità di consentire il ricevimento del pubblico per quei procedimenti amministrativi che non ne consentano la sospensione, in tali casi si dovrà disciplinare l'ingresso del pubblico in modalità tale da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra il dipendente e l'utente.
- La chiusura del Museo Comunale.

LA SOSPENSIONE

- Del mercato comunale, delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri come da lettera V dell'articolo 2 del DPCM 08.03.2020; i titolari delle agenzie funebri dovranno raccordarsi con gli uffici comunale per le modalità di esecuzione delle esequie.

ORDINA

- ai titolari delle strutture ricettive operanti nel territorio comunale di comunicare a partire dalla data odierna al Comando di Polizia locale la presenza di eventuali clienti provenienti e/o transitati in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché nei territori della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

I dati personali raccolti nell'ambito della predetta attività di rilevazione, verranno trattati dal Comune ai soli fini di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento UE 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale ed in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita, ove non si sia verificato alcun caso sospetto, verrà distrutta trascorsi 60 giorni dalla raccolta.

AVVISA

- **che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.**
- **per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro**

INVITA

Via Colonnello Musarra, 9 - 98070 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)

C.F. 84004140830 P.IVA 00527130835 -Tel. 0941.486027/452 interno 6 - Fax 0941.486200 Sito internet: www.comune.sansalvatoredefitalia.me.it

PEC: comune.sansalvatoredefitalia@pec.it

- tutti coloro che hanno fatto rientro anche da Regioni diverse da quelle indicate nella parte dispositiva della presente ordinanza a comunicare agli uffici Comunali tramite il modello di dichiarazione presente sul sito istituzionale dell'Ente l'eventuale rientro nel territorio comunale al fine di rendere disponibile una banca dati utilizzabile in ipotesi di eventuale allargamento delle c.d. zone rosse disposto dal Governo nazionale e/o regionale;
- **tutti gli esercizi commerciali a garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;**
- **gli esercenti di attività di ristorazione e bar a far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- **invita i cittadini che si recheranno presso la farmacia comunale ad accedere ai locali rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, aspettando eventualmente il proprio turno all'esterno della struttura.**
- invita le famiglie, sentita l'autorità religiosa, in caso di decessi e alla luce della sospensione delle cerimonie funebri, ad allestire la camera ardente presso uno dei locali delle parrocchie presenti sul territorio che garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro sociale; **è vietato predisporre la camera ardente presso le abitazioni private.**
- tutti i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle seguenti Misure igienico-sanitarie:
 - a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo:
www.comune.san.salvatoredifitalia.me.it

e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Dalla Residenza Municipale, lì 08.03.2020

IL SINDACO
F.to Avv. Rosario Ventimiglia